



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, ritiene opportuno e doveroso evidenziare che sono pervenute numerose segnalazioni circa l'adozione di provvedimenti, da parte di Giudici dei Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Napoli, che hanno negato il deposito in udienza di atti di parte in forma cartacea (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la costituzione di parte civile, le conclusioni di parte civile);

Considerato, tra l'altro, che il provvedimento del DGSIA datato 8 gennaio 2025 ha precisato, sgomberando il campo da ogni equivoco e/o diversa interpretazione, che nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, gli *“atti, le memorie o comunque i documenti prodotti dalle parti processuali”* possono essere acquisiti anche in forma cartacea; che, conformemente a quanto sancito dall'art. 111 ter c.p.p., il citato provvedimento datato 8 gennaio 2025 pone a carico esclusivamente dell'ausiliario del giudice l'obbligo di procedere, anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, alla trasformazione in digitale degli atti, memorie o documenti prodotti dalle parti processuali in forma cartacea (previa scansione dell'originale analogico), ai fini della formazione del fascicolo informatico;

Atteso, inoltre, che l'art. 111 bis c.p.p. statuisce al comma 4 *“gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”*;

Tanto premesso e considerato, il Consiglio ritiene, come pure già affermato puntualmente dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale, che il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali; di talchè qualsiasi provvedimento che escludesse tale facoltà di deposito, si porrebbe in netto contrasto con il chiaro dettato legislativo, nonché con le richiamate norme tecniche emanate dal



DGSIA, determinando una gravissima lesione del diritto di difesa, tutelato nella sua inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, comma 2, della Costituzione.

All'uopo si invitano tutti gli iscritti a segnalare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino qualsiasi provvedimento negatorio della possibilità di deposito cartaceo, onde consentire l'adozione tempestiva di ogni iniziativa utile a scongiurare il proliferare di pronunce lesive del diritto di difesa.

Il Consigliere Segretario

Avv. Francesco Castellano

Il Presidente

Avv. Fabio Benigni